

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 13/10/2011 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 12/12/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 3.463,93, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione pratica e commissioni dovute al mediatore, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali e le spese per l'assistenza difensiva, nella misura stabilita dal D.M. n. 55/2014.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo (€ 533,76), sulla base del sulla base dei "criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS"; in merito alla legittimità del criterio IAS 39 richiama sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui



è stato ritenuto tale criterio "coerente" con lo sviluppo del relativo piano di ammortamento;

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento d'incarico), rispetto alle quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la relativa domanda essere rivolta nei confronti dell'intermediario, destinatario del pagamento;
- con riferimento al premio rischio vita, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'obbligo di restituzione della quota non maturata grava sulla compagnia assicurativa; quanto al premio rischio impiego, che nessun importo era stato addebitato al ricorrente, in quanto aveva sottoscritto direttamente la polizza assicurativa, assumendo la qualità sia di contraente, sia di beneficiario della stessa e versando il relativo premio;
- la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza difensiva, atteso che si è in presenza di una lite a carattere seriale, la quale non appare "particolarmente complessa".

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente (€ 761,68); in via ulteriormente gradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni ed oneri assicurativi (€ 533,76).

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front, ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei




costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring*, delle commissioni di attivazione e di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di istruttoria e di intermediazione, poiché remunerative esclusivamente di attività precontrattuali. In particolare, per quanto riguarda il compenso dell'intermediario del credito, si rileva che l'intermediario ha prodotto il conferimento di incarico di mediazione creditizia, sottoscritto dal ricorrente, con l'indicazione della provvigione del mediatore, coincidente con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



Non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.738,25, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS